Comune di Vizzolo Predabissi

Provincia di Milano

Ufficio Tecnico
Tel. 02-98202221 Fax. 02-98231392

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 27 DEL 10 maggio 2007

Articolo 1 - Principi, finalità ed oggetto

Il Comune riconosce l'importanza del verde urbano pubblico e privato come elemento fondamentale del paesaggio e come uno degli elementi fondamentali nel miglioramento sociale qualitativo delle condizioni di vita dei cittadini.

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa e di conservazione delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, di aree di pregio ambientale quali aree boschive, siepi, macchia di vegetazione.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica a tutela degli alberi, comprese le siepi boscate e i filari di alberi, presenti entro i confini comunali.

Sono oggetto di tutela gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 0,8 m misurata a 1,3 m da terra o con almeno 12 m di altezza, nonché le essenze arboree ed arbustive che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate, ma hanno raggiunto il loro massimo sviluppo.

Nel caso di alberi con più tronchi (policornici) viene considerata la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.

Le prescrizioni seguenti riguardano inoltre piante da conservare in relazione alla loro ubicazione o importanza storica

Risultano esclusi dalla presente disciplina i boschi destinati all'alboricoltura da legno , nonché gli alberi da frutta.

Non sono soggetti alle disposizioni seguenti gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme che prevedono una maggiore tutela rispetto a quella contenuta nella presente disciplina.

Articolo 3 – Divieti

Nell'ambito di applicazione della presente disciplina è vietato:

a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi tutelati di cui all'articolo 2;

b) effettuare capitozzature, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo;

c) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma, la struttura e la caratteristica naturale, eccedendo dalle normali procedure di potatura;

d) effettuare operazioni che comportino l'impermeabilizzazione del terreno intorno all' albero;

e) procedere a scavi di qualsiasi natura nel raggio di protezione delle piante;

f) ammassare materiali di qualunque tipo;

g) versare su o nel terreno, sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante;

h) modificare il piano del livello del terreno introno alle piante.

Articolo 4 – Deroghe

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare o il cittadino può richiedere, utilizzando lo schema di richiesta "Allegato A", l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all'articolo 3, quando:

a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;

b) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;

c) le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo;

d) l'albero può compromettere la salute delle persone o danneggiare manufatti;

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all'interno di azienda vivaistica attiva, e/o interventi di potatura.

Al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna e degli animali selvatici in genere, le potature non dovranno essere eseguite nei periodi compresi dal 15 marzo a tutto settembre. Nei casi eccezionali in cui vi sia una accertata situazione di pericolo per la pubblica incolumità, le potature dovranno essere eseguite con massima attenzione e rispetto per le specie animali.

Gli interventi potranno essere effettuati:

a) per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente dal 01 novembre al 15 marzo;

b) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo: indicativamente dal 01 novembre al 15 marzo;

c) i cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (novembre-febbraio).

Potature compiute in epoche differenti dovranno essere sempre debitamente motivate attraverso comunicazione scritta.

Considerato che parte del territorio del Comune di Vizzolo Predabissi è sottoposto al vincolo ambientale con il P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, nel caso in cui l'albero da abbattere rientra in tale zona vincolata, necessiterà acquisire l'autorizzazione del Parco Agricolo Sud Milano, e la richiesta andrà redatta utilizzando l' "Allegato B".

Articolo 5 – Autorizzazioni

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che consista nell'abbattimento o che modifichi in modo sostanziale la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui all'articolo n. 2, deve richiedere preventiva autorizzazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico secondo i modelli allegati come sopra indicato.

Le autorizzazioni dovranno essere concesse entro 30 gg. dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, si intendono accolte.

Le autorizzazioni concesse hanno validità un anno a partire dalla data di rilascio, trascorso tale termine deve essere ripresentata la richiesta.

Le autorizzazioni devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli.

Gli alberi abbattuti , salvo casi particolari debitamente documentati, dovranno essere sostituiti secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione di abbattimento , da altrettanti esemplari con altezza non inferiore ai m. 3. Il sito di impianto, le tecniche e la qualità dell'essenza saranno concordate con l'Ufficio Tecnico secondo l'elenco di cui all' "Allegato D", le prescrizioni di cui all' "Allegato E" e la contabilizzazione dei lavori di ripristino "Allegato F".

Gli interventi colturali effettuati da e per conto dell' Amministrazione Comunale sulle aree di verde pubblico possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste dal presente regolamento, ma nel rispetto delle sue disposizioni, con semplice delibera di Giunta Comunale e/o determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Ogni singolo piano esecutivo dovrà essere predisposto in maniera tale da configurare un effettivo incremento del patrimonio arboreo del territorio.

Articolo 6 - Esenzioni

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

a) il proprietario, in base a prescrizioni del codice civile sia obbligato a rimuovere o modificare gli alberi e non si possa liberare in modo ammissibile da quest'obbligo.

b) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;

c) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

Relativamente alla lettera a) e b) il proprietario richiederà l'autorizzazione all'Ufficio Tecnico allegando copia dei provvedimenti prescrittivi, relativamente alla lettera c) il proprietario può per quanto possibile richiedere l'autorizzazione secondo modalità e termini sopra menzionati oppure avvisando tempestivamente gli uffici comunali competenti e comunicando successivamente per iscritto, non oltre il primo giorno utile di apertura degli uffici comunali, al responsabile dell'Ufficio Tecnico le ragioni di urgenza che hanno determinato lo stesso intervento, possibilmente documentate fotograficamente.

Articolo 7 - Protezione degli alberi prima del rilascio di Permessi a costruire o D.I.A.

In sede di presentazione di progetti per il rilascio di Permessi a costruire o D.I.A., gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento devono essere rilevati ed indicati su apposita planimetria avendo allegata conforme documentazione fotografica. Alla pratica edilizia dovrà essere inclusa la dichiarazione del proprietario, sottoscritta dal progettista utilizzando lo schema di dichiarazione "Allegato C".

I progetti dovranno essere studiati in maniera da tenere conto delle alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

Gli alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli tutelati, non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione del responsabile del procedimento.

In caso di autorizzazione all'abbattimento, al fine di incrementare la consistenza dei patrimonio arboreo esistente, il proprietario, in solido con l'impresa esecutrice dell'intervento edilizio, si impegnerà a piantare nuovi alberi di specie preferibilmente autoctona la cui messa a dimora potrà avvenire sia nel luogo oggetto dell'intervento, ove possibile, sia al di fuori di esso, anche su proprietà pubblica, area che, in tal caso, verrà individuata dalla Amministrazione Comunale.

In sede di esame di ogni pratica edilizia che possa comportare impianto di alberi il responsabile del procedimento può dare indicazioni sulle specie da mettere a dimora, in considerazione delle essenze tipiche locali e dello spazio disponibile.

Articolo 8 - Interventi per opere con manomissione di aree verdi pubbliche

Qualsiasi intervento privato che coinvolga il verde pubblico o le banchine alberate dovrà essere approvato dall'Ufficio tecnico che rilascerà l'autorizzazione alla manomissione per la parte di sua competenza.

Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area oggetto di intervento, dettagliato in merito al il lavoro

che si intende eseguire come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi. La richiesta dovrà contenere la durata dei lavori, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare la città di tutti i danni prodotti dalla manomissione.

Nel caso i lavori penalizzino il verde esistente e non si possa reintegrarlo in modo integrale, il richiedente sarà tenuto a contribuire in modo paritetico alla riqualificazione di altra area verde indicata dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 9 - Norme per l'occupazione di spazi verdi pubblici a scopo manifestazione

L'occupazione temporanea di spazi verdi pubblici per manifestazioni culturali, politiche, sportive, religiose, ricreative dovrà essere autorizzata dall'Ufficio di Polizia Locale a seguito della presentazione di un dettagliato programma delle manifestazioni e della puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento.

Eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione delle chiome degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziate dagli arbusti e non dovranno essere a contatto diretto del manto erboso.

Le piante non dovranno servire per sostegno ad alcunché siano cavi, corpi illuminanti, manifesti o altro.

L'acceso dei mezzi di servizio dovrà avvenire su terreno pavimentato e le strutture, preferibilmente, dovranno essere posizionate su spiazzi o piazzole, salvaguardando la possibilità di transito pedonale.

Il richiedente dovrà provvedere al ripristino dei tappeti erbosi interessati dalle strutture e interessati dalla manifestazione, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Polizia Locale.

La necessità di porre lungo le vie cittadine alberate illuminazioni o striscioni particolari in occasione di festività o ricorrenze dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio di Polizia Locale dietro richiesta scritta comprensiva di impegno a risarcire il Comune di tutti i danni eventualmente prodotti.

Articolo 10 - Salvaguardia fitopatologica e sostituzione alberi ammalati o morti

I sintomi di malattia o di morte degli alberi devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico.

E' fatto comunque obbligo al proprietario di provvedere, previa la prevista autorizzazione , all'abbattimento dell'albero malato o morto ed alla sua eventuale sostituzione con altro o con altre essenze arboree come precisato all'articolo 5.

Gli eventuali trattamenti antiparassitari , insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati in relazione alla effettiva presenza del patogeno ed alla sua pericolosità.

Nei casi in cui risulti necessario eseguire interventi antiparassitari è preferibile e consigliato l'uso di prodotti di tipo biologico o interventi a basso impatto ambientale.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato. L'obbligo di cui al presente articolo sarà oggetto di apposite ordinanze contenenti le prescrizioni per far fronte ad eventuali problematiche.

Articolo 11 - Consulenze degli uffici comunali

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale potrà attivare forme di consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura, rimozione ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 12 - Profilassi delle malattie letali epidemiche

L'abbattimento della pianta malata deve avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori. Il materiale di risulta deve essere allontanato, curando che non ci sia dispersione di segatura, e smaltito secondo le disposizioni di legge.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma devono essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

Articolo 13 - Ricomposizione del verde

Con provvedimento motivato, per ragioni di carattere igienico o di decoro, può essere richiesta la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

Articolo 14 - Manutenzione del verde lungo le pubbliche vie

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a mt 4.00 rispetto al medesimo o mt 2,50 se prospiciente a marciapiedi o a percorsi ciclo-pedonali. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari

affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile. **E' auspicabile che le siepi lungo una medesima via abbiano un'altezza omogenea.**

Articolo 15 - Sanzioni

In caso di inosservanza della presente disciplina, verranno comminate dall'Ufficio di Polizia Locale le seguenti sanzioni in ragione di ciascun albero di cui all'art. 1:

a) per danni all'apparato radicale, capitozzatura o alterazione della normale forma della chioma, ma senza gravi danno all'albero: 50,00 € ;

b) per danni all'apparato radicale, capitozzatura o alterazioni sostanziali della normale forma della chioma, della struttura e delle caratteristiche delle piante, con danneggiamento consistente: 100,00 € ;

c) per danni irreparabili all'apparato radicale o alterazioni sostanziali della normale forma della chioma, della struttura e delle caratteristiche delle piante, abbattimento di un albero : 250,00 €, con l'obbligo di ripiantumazione sostitutiva;

d) per mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa: 100,00 €;

e) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo: 100,00 €.

Coloro che, senza la procedura prevista dall'art. 5, hanno effettuato interventi sugli alberi rientranti nella presente disciplina che ne hanno comportato o ne comportino il conseguente abbattimento, oltre alle sanzioni di cui sopra, sono altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi di equivalenti dimensioni e di specie autoctone . Il proprietario degli alberi e l'autore degli interventi effettuati in violazione alla presente disciplina sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

Articolo 16 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio. La Giunta Comunale è impegnata a destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e di incremento del verde pubblico.

Articolo 19 - Norme finali

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento.

La presente disciplina entra in vigore dalla sua approvazione.

Via G. VERDI N. 9 - Tel. 02 98202221 - Fax 02 98231392 -
E-mail: utc@comune.vizzolopredabissi.mi.it - P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159